



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 21 maggio 2021

Trasferimento a seguito di soppressione di Reparti e diritto all'indennità di trasferimento



La soppressione di taluni Uffici delle specialità della Polizia di Stato, secondo quanto previsto dal progetto di riorganizzazione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ha riproposto l'attualità della questione concernente l'interpretazione del concetto di sedi di servizio "limitrofe" introdotto dal 1° gennaio 2013 in relazione al diritto alle indennità di trasferimento di cui alla legge 86/2001 in caso di soppressione di uffici o reparti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'Amministrazione, ha sostenuto che l'aggettivo "limitrofe" andasse riferito non ai comuni bensì alle circoscrizioni dei reparti di partenza e di destinazione e che, quindi, che in

questi casi l'indennità non spettasse anche se la seconda sede dovesse distare più di dieci chilometri.

Ai fini di risolvere la problematica va preliminarmente chiarito il quadro normativo di riferimento.

L'art.1, intitolato "Indennità di trasferimento", della legge 29 marzo 2001, n.86 e successive modificazioni ed integrazioni prevede al comma 1, che: "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi";

successivamente il comma 1 bis, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art.1, comma 163, della legge 24.12.2012, n.228, recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".

Ciò premesso, con la sentenza n.2383/2019 del 12 aprile 2019, il Consiglio di Stato ha chiarito come debba essere inteso ed applicato anche per il personale delle Forze di Polizia, oltre che per il personale delle Forze Armate, il comma 1-bis dell'art.1 della legge 29 marzo 2001, n.86.

Secondo i Giudici di palazzo Spada, alla luce dell'introduzione del richiamato comma 1 bis, non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa.

Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante (cioè non limitrofo) l'indennità spetta; invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante (limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

Secondo altri TAR, invece, sede limitrofa vuol dire sede (cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l'analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva (circa 70 km) tra le due sedi.

Secondo il Consiglio di Stato bisogna aderire alla prima tesi poiché la seconda è praticabile solo in caso di unità aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto, mentre risulta impraticabile nel caso di soppressione o aggregazione di unità che non abbiano una giurisdizione limitata ma operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso.

Inoltre, soggiungono i giudici, all'interno dello stesso testo normativo le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il Legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o definizioni di fattispecie sovrapponibili.

Componendo i contrasti insorti in sede applicativa, la giurisprudenza è venuta via via chiarendo che il diritto del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ottenere l'indennità di trasferimento, come ora disciplinata dall'art.1 della legge n.86/2001, è subordinato al ricorrere dei seguenti quattro presupposti:

1. il trasferimento deve essere avvenuto d'autorità, a seguito di soppressione o dislocazione del reparto di servizio o di sue articolazioni;
2. la nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio;
3. il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio;

4. il comune sede della nuova sede di servizio non deve essere limitrofo, e cioè confinante, rispetto a quello della vecchia sede di servizio.

In ordine al primo presupposto richiesto – e cioè, il trasferimento disposto d'autorità – l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, confermando quello che era ormai il pressoché univoco indirizzo maturato nella giurisprudenza amministrativa, ha definitivamente precisato, con la decisione n.1 del 29 gennaio 2016, che: “il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell'ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica... necessariamente come trasferimento d'ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse”;

è ininfluente che il personale interessato sia stato invitato a presentare istanza di trasferimento e gli sia stata contestualmente offerta la possibilità di indicare, peraltro entro ben definiti ambii territoriali, le nuove sedi di gradimento, in quanto “assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'Amministrazione militare che, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio”;

la clausola di gradimento “incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell'ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti ... ma non incide sul diritto di credito (a percepire l'indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti”.

Per quanto concerne il secondo presupposto – e cioè, la distanza di almeno 10 km tra vecchia e nuova sede di servizio (per sede di servizio intendendosi “il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”), la giurisprudenza ha confermato che anche la disciplina dell'indennità di trasferimento di cui alla legge n.86/2001 – come già quella di cui all'abrogata legge 10 marzo 1987, n.100 (per la quale v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 aprile 1999, n.7) – “richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale è tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri (v. art.1 legge 26.07.1978, n.417, n.d.r.). Il rinvio non riguarda solo il criterio di quantificazione dell'indennità, ma anche uno dei presupposti sostanziali del trattamento economico stabilito per il trasferimento di ufficio. ... sul piano della ragionevolezza, sarebbe difficile giustificare la diversità dei presupposti necessari per attribuire il trattamento di missione e l'indennità di trasferimento, richiedendo solo nel primo caso il requisito della distanza chilometrica minima. La norma del 2001, poi, non può essere letta in modo autonomo e separato dal contesto complessivo della disciplina generale riguardante la materia del trasferimento di ufficio dei dipendenti delle amministrazioni statali. In tale quadro, ... la norma generale che richiede la distanza minima di dieci chilometri, quale elemento imprescindibile per la corresponsione di trattamenti economici di missione o di trasferimento, risulta ancora in vigore ...” (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2011, n.23).

Relativamente al terzo presupposto, non considerato dalla previgente legge n.100/1987 – e cioè, la diversità tra il comune di provenienza e quello di destinazione –, la giurisprudenza ha precisato che il comma 1 della legge n.86/2001 “intende solo chiarire che l'indennità non spetta qualora il trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, avvenga nell'ambito dello stesso comune” (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.23/2011 cit.).

Con riguardo, infine, al quarto ed ultimo presupposto, introdotto dalla novella di cui alla legge n.228/2012 – e cioè, il trasferimento a sede di servizio non limitrofa, anche se distante oltre 10 km –, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi che “il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un'altra”, ed ha ripetutamente ed univocamente affermato, invece, che “il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1: perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l'indennità spetta, purché le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l'indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km” (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 luglio 2018, n.4354). Questa conclusione è stata raggiunta, rilevando:

- in primo luogo, che, a seguire il “criterio della circoscrizione territoriale”, si determinerebbe la conseguenza di introdurre “differenziazioni irragionevoli nell'ambito dei trasferimenti d'autorità disciplinati dall'art.1”, posto che “il trasferimento d'autorità “ordinario” seguirebbe la regola dei Comuni differenti mentre il trasferimento d'autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle circoscrizioni confinanti”;
- in secondo luogo e comunque, che “il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una circoscrizione territoriale di competenza”, ma, “allo stato non risulta esistente nell'ordinamento militare – a livello regolamentare o organizzativo – una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe” e, in ogni caso, i reparti rientranti nell'organizzazione operativa delle Forze Armate “non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza”.

Vaccinazione persone con disabilità grave

Una nuova Ordinanza del Commissario all'emergenza Covid, datata 6 maggio, impone alle Regioni di attivare strumenti per velocizzare la vaccinazione delle persone con disabilità grave ai sensi della Legge n.104/1992, i loro familiari conviventi, i genitori/tutori/affidatari se minori ed i caregiver con diritto al vaccino in via prioritaria (massimo 2 persone per ogni soggetto con disabilità, estensibili caso per caso).

Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità di prenotare la seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.

In particolare, l'Ordinanza Figliuolo n.8/2021 prevede che si provveda a realizzare un portale online per la prenotazione ed un servizio di assistenza telefonica per il suo utilizzo. L'obiettivo è permettere la prenotazione con il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, sia del soggetto con disabilità sia dei suoi familiari o/e caregiver. Non solo: la prenotazione per familiari e caregiver deve essere consentita anche se le persone che accudiscono sono state già vaccinate.

Regioni e Province Autonome, inoltre, devono anche provvedere con tempestività a somministrare il vaccino a domicilio per le persone con disabilità grave impossibilitati a recarsi presso le sedi vaccinali.

Ricostruzione carriera in applicazione della sentenza 224/2020 della Corte Costituzionale. Osservazioni - Urgente richiesta informazioni sullo stato della procedura e di confronto

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale, Felice Romano, al Capo della Polizia – Direttore Generale di P.S., Pref. Lamberto Giannini, in data 19 maggio 2021:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia, dopo che la Commissione del Ruolo dei Sovrintendenti ha deliberato di dar corso alle indicazioni portate dalla sentenza 224/2020 della Corte Costituzionale, la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e le Politiche del Personale ha convocato, lo scorso 6 aprile, una videoconferenza nel corso della quale ha esposto alle OO. SS. le linee guida che avrebbero portato, indicativamente entro la fine del mese di maggio, al reinquadramento dei 1107 dipendenti per i quali doveva trovare applicazione il giudicato della Consulta.

*Per quanto, dato l'elevato numero, non ci sia stato modo di entrare nel merito della posizione di ciascuno degli interessati, davamo per scontato che, come stabilito dall'arresto della Corte Costituzionale, la nuova decorrenza giuridica sarebbe stata individuata in “quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica **all'esito della selezione o del concorso successivi** alla data del verificarsi dei fatti”.*

*Questo riferimento alternativo all'esito **della selezione o del concorso successivi** con cui il dispositivo della sentenza sintetizza l'impianto delle corpose motivazioni che hanno indotto la Consulta a concludere per la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 75, co 1, D.P.R. 335/1982 non può che essere interpretato valorizzando ciascuna delle due ipotesi previste. E per l'effetto con la retrodatazione alla stessa decorrenza riconosciuta anche, se più favorevole, al – l'esito del - primo dei cicli formativi avviato al corso immediatamente dopo la promozione per merito straordinario, sebbene relativo ad un concorso indetto in precedenza.*

Che queste fossero le corrette coordinate ermeneutiche alle quali dover fare riferimento l'aveva del resto chiarito anche il TAR del Lazio con la Sentenza 2993/2021, pubblicata l'11 marzo 2021, quindi un paio di settimane prima che si tenesse l'incontro informativo da cui prende le mosse questa nostra riflessione. Arresto nel quale il Giudice amministrativo capitolino ha riconosciuto al ricorrente, che era stato promosso per merito straordinario con decorrenza 5 giugno 2016, la retrodatazione della promozione al primo gennaio 2010, ossia la stessa del 6° Ciclo del 26° Corso, svoltosi dall'8 giugno al 7 settembre 2016.

La circostanza che il Dipartimento della P.S. abbia impugnato la decisione del TAR Lazio ha destato in noi non poche inquietudini. Il nostro sconcerto non discende invero dalla tendenza a resistere ad ogni costo fino all'ultimo grado di giudizio anche in presenza di contenziosi di disarmante linearità, che non sembrano poter essere sovvertiti in sede di appello. Ma dalla constatazione che l'Amministrazione ha evidentemente scelto di non volersi adeguare alle severe reprimende della massima giurisdizione del nostro ordinamento.

Il che induce in noi soverchianti preoccupazioni. È infatti presumibile che il non aver inteso prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio sia il sintomo di un orientamento restrittivo che, ove applicato in sede di reinquadramento dei promossi per merito straordinario, determinerebbe l'insorgenza di un nuovo massivo ricorso alle Corti amministrative da parte delle centinaia di interessati che non si vedrebbero riconoscere la decorrenza giuridica secondo quelli che, a nostro sommo avviso, sono i non equivocabili principi definiti dalla Corte Costituzionale.

Siamo pertanto interessati a capire se i nostri timori siano o meno fondati, e cioè se l'Amministrazione stia procedendo al reinquadramento con esclusivo riguardo alla decorrenza giuridica riconosciuta ai vincitori del primo concorso successivo alla promozione per merito straordinario, senza tener quindi conto anche dell'eventualmente più favorevole decorrenza attribuita alle selezioni dei cicli formativi successivi. Non solo.

Avevamo, sempre nel corso della videoconferenza del 6 aprile scorso, evidenziato come per effetto della nuova decorrenza nella qualifica di Vice Sovrintendente doveva essere riconosciuta agli interessati anche l'effettiva possibilità di partecipare ai concorsi interni da Vice Ispettore utilizzando la nuova, ed assai più favorevole, situazione matricolare. Gli interlocutori dell'Amministrazione presenti, inizialmente scettici rispetto a questa estensione, si sono poi riservati approfondimenti circa la nostra sollecitazione.

Nelle intercorse more c'è da registrare come la nostra tesi abbia trovato sostegno nell'ordinanza 2200/2021 del TAR Lazio pubblicata il 14 aprile 2021, la quale, nel fare espresso richiamo ai canoni determinati da Corte Cost. 224/2020, ha “Ritenuto opportuno, al fine di non vanificare la tutela cautelare, consentire ai ricorrenti di integrare la domanda di partecipazione al concorso mediante indicazione dell'anzianità di ruolo e di qualifica che ad essi spetterebbe in virtù dell'allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario”.

Anche in questo caso, per quanto ancora si versi nell'incertezza di un provvedimento di natura cautelare, i profili giuridici che sorreggono la dianzi richiamata ordinanza sembrano essere allineati al buon senso prima ancora che al diritto.

È in definitiva evidente il rischio che incomprensibili rigidità gestionali possano trascinare per anni tanto il Dipartimento della P.S., quanto un significativo numero di colleghi, in dispendiosi vortici giudiziari che riteniamo potrebbero, e forse anzi dovrebbero, essere scongiurati attraverso una diversa sensibilità delle preposte istanze.

Chiediamo pertanto di poter fissare, con ogni consentita urgenza, un momento di confronto per scongiurare la qui paventata deriva che, è appena il caso di rappresentarlo, è destinata a produrre inevitabili ripercussioni anche nell'ambito delle relazioni sindacali.

Con sensi di rinnovata stima.”

29° Corso 1211 posti per vice sovrintendenti

Secondo quanto comunicato dalla competente Direzione centrale precisiamo che i 1211 posti previsti dal bando di concorso del 27 novembre 2020, saranno incrementati di ulteriori 141 posti (di cui uno riservato a personale in possesso di attestato di bilinguismo) pari alle devoluzioni dei posti non assegnati nella procedura concorsuale precedente (28° Corso), per un totale di 1352 vincitori complessivi.

A questi, in applicazione dei principi portati dalla sentenza del Tar Lazio 3896/2021, sono poi stati aggiunti ulteriori 47 posti assegnati ad altri concorrenti della precedente procedura per i quali, in ossequio agli effetti del giudizio in questione, la decorrenza giuridica riconosciuta sarà quella del 1° gennaio 2018, ossia la medesima attribuita ai vincitori del 28° Corso

Conversione in legge del Decreto Covid – novità e contenuti

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 112 del 12 maggio 2021 la legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del D.L. n. 30/2020 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, nonché interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In sintesi i principali aspetti del provvedimento che prevede un allentamento alla rigidità imposta negli scorsi mesi dalla recrudescenza pandemica:

Smart working per i genitori con figli a casa

Il lavoratore dipendente, genitore di un figlio di età inferiore ai 16 anni può, in alternativa all'altro, svolgere attività lavorativa in modalità smart working, per tutto il periodo che coincide con la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, con l'infezione da Covid del figlio o con la quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente.

Beneficio di cui possono usufruire invece entrambi i genitori, in forma giornaliera o oraria, a prescindere dall'età, in presenza di figli:

- con disabilità accertata ai sensi della 104/1992;
- con disturbi specifici dell'apprendimento;
- con bisogni educativi speciali;
- che frequentano centri diurni a carattere assistenziale dei quali è stata disposta la chiusura.

Per i lavoratori pubblici diritto alla disconnessione

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici si stabilisce che, fermo restando quanto disposto dai contratti nazionali in materia di lavoro agile, deve essere riconosciuto al lavoratore in smart working il diritto alla disconnessione, naturalmente nel rispetto di eventuali accordi con il datore e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Diritto alla disconnessione che non può avere esiti negativi sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione e che viene previsto per tutelare il diritto al riposo e alla salute del dipendente.

Smart working anche per genitori di figli disabili

Il nuovo comma 8-bis interviene sull'art. 21-ter, comma 1 del decreto Agosto n. 104/2020 dando la possibilità ai dipendenti pubblici di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, in presenza di almeno un figlio disabile grave riconosciuto come tale dalla 104, purché nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore e che l'attività non richieda la presenza fisica.

Misure per i genitori che non lavorano in smart working

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente, minore di anni 14, può invece, in alternativa all'altro, astenersi dal lavoro per un periodo che corrisponde in tutto o in parte alla sospensione della didattica in presenza, all'infezione da Covid o alla quarantena del figlio.

Questo beneficio, che può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, spetta anche ai genitori di figli con disabilità, a prescindere dall'età di questi ultimi purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disabilità grave accertata in base alla 104/1992;
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
- sospensione dell'attività didattica in presenza.

Indennità per chi si astiene dal lavoro

Nei casi appena visti, in cui il genitore è costretto ad astenersi dal lavoro, deve essergli riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, in base ai criteri utilizzati per la tutela e il sostegno alla maternità. Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori che dal primo gennaio 2021 hanno fruito dei periodi di congedo parentale contemplati dagli artt. 32 e 33 del dlgs. n. 151/2001 perché il figlio era in quarantena, era affetto da Covid o non frequentava la scuola a causa della sospensione dell'attività didattica, può convertirli con quelli visti sopra, con diritto all'indennità. In questo caso però non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Misure per chi ha figli tra i 14 e i 16 anni

Chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni può invece astenersi dal lavoro in alternativa all'altro, ma in questo caso non ha diritto all'indennità né alla retribuzione anche se conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato.

Bonus baby sitting

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, gli autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, gli appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, gli assistenti sociali e gli operatori socio-sanitari possono chiedere, per i figli conviventi di anni 14, uno o più bonus baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, nei seguenti casi

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della (ASL) territorialmente competente.

Il bonus viene erogato tramite libretto di famiglia o al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non

Questa misura può essere fruita solo se l'altro genitore non accede ad altre forme di tutele o al congedo indennizzato e comunque in alternativa alle altre misure previste dal decreto.

Incompatibilità

Per i giorni in cui un genitore lavora in smart working o fruisce del congedo indennizzato e non o non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro può fruire del congedo indennizzato e non e del bonus baby sitter, a meno che sia genitore di altri figli minori di 14 anni avuti da soggetti che non stanno beneficiando di nessuna misura.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 13 commissari tecnici ingegneri del ruolo degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Segnalazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. in data 19 maggio u.s.:

"In riferimento al concorso in oggetto, bandito lo scorso 21 aprile, si segnala quanto segue.

All'articolo 3, comma n.1, lettera f), del richiamato bando, viene richiesto di "essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 18 dicembre 2014 [...]"

Per il "Settore Accasermamento", in particolare, sono previsti i seguenti titoli:

- Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4, 4/S)*
- Ingegneria civile (LM-23, 28/S)*
- Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24, 28/S)*
- Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S)*

Alla lettera g), è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e, alla lettera h), si chiede l'iscrizione nella Sezione A dell'albo professionale degli ingegneri.

Ciò premesso, è stato osservato che la previsione concorsuale testé richiamata sembra essere discriminatoria nei confronti degli architetti, dacché, da un lato si richiede il diploma di laurea in "Architettura e Ingegneria Edile – architettura (LM-4, 4/S), e dall'altro, nonostante il possesso della specifica laurea in architettura, si preclude loro la possibilità di partecipare alle selezioni laddove viene contemplata la sola iscrizione all'Albo professionale, come richiamato nella suddetta lettera h).

Si soggiunge che i requisiti richiesti sembrano essere persino in controtendenza rispetto le scelte adottate nell'ambito del concorso precedentemente bandito per la medesima figura professionale.

A tal proposito, difatti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie speciale "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, del 14 aprile 2015, all'articolo 3, comma 1, lettera f), veniva richiesto al candidato di essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree magistrali:

- Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4)*
- Ingegneria civile (LM-23)*
- Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24)*
- Ingegneria della sicurezza (LM-26)*

Doveva essere posseduto, dunque, un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario, equiparato alle suddette lauree magistrali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.

Alla lettera h), dell'articolo 3 del bando di concorso del 14 aprile 2015, diversamente da quello che oggi ci impegna, veniva richiesto il solo "possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale [...]".

Il bando del 2015, dunque, consentiva la partecipazione ad entrambe le figure professionali, previo possesso del titolo abilitativo, ma senza penalizzazioni o esclusioni aprioristiche.

Nel bando di concorso ultimo, invece, gli architetti, pur se abilitati ed iscritti all'Albo professionale di riferimento, non sembrano annoverati tra coloro che potrebbero concorrere per il settore di riferimento.

Vale la pena di evidenziare, quindi, che in virtù delle sopradette modificazioni apportate rispetto l'ultimo concorso interno risalente all'anno 2015, agli architetti appartenenti all'Amministrazione sia praticamente preclusa ogni possibilità di progressione in carriera mediante concorso.

Atteso quanto sopra, tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto, si chiede di valutare ogni opportuna iniziativa volta alla rettifica dei requisiti di accesso nel senso richiesto, in maniera da consentire la partecipazione anche degli architetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo professionale di riferimento degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori.

In attesa di un cenno di riscontro si rappresenta la massima urgenza, tenuto conto dei termini di presentazione della domanda e la delicatezza dell'argomento.

Distinti saluti."

Permessi studio per corsi relativi a singoli esami universitari e prove conclusive di un master

Un nostro affezionato lettore sollecita chiarimenti sul diritto allo studio. In particolare chiede:

- se possano essere riconosciute le 150 ore per studio ai dipendenti iscritti ai c.d. "corsi singoli" universitari, al termine dei quali viene rilasciato un credito formativo e non un titolo di studio in senso stretto, e se per il sostenimento dei relativi esami possa essere utilizzato il congedo straordinario per esami;
- quale istituto possa essere utilizzato in occasione del sostenimento della prova conclusiva di un master universitario.

Per ciò che attiene alla possibilità di concedere le 150 ore per lo studio finalizzate alla frequenza di un corso singolo universitario, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha affermato di non rilevare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento al necessario rilascio di un "titolo" in senso stretto.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, in occasione del sostenimento dei relativi esami dei predetti corsi singoli, il congedo straordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 3/1957.

Infine, attesa l'assenza dei presupposti per la concessione delle 150 ore per lo studio, non si ritiene poter escludere, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel caso di specie, il congedo per la formazione ex art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 e art. 20, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, da ultimo illustrato dalla circolare n. 333-A/9805.C.1/79 del 9 gennaio 2009, trattandosi di attività formativa "... diversa da quelle finalizzate o poste in essere dall'Amministrazione", come previsto dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda il secondo quesito, viene confermata la possibilità di avvalersi delle quattro giornate precedenti al sostenimento dell'esame finale, trattandosi di prova rientrante nell'ambito degli "...esami post-universitari", così come previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 170/2007.

Peraltro, in linea con il parere espresso dalla Commissione Paritetica del 9 aprile 2008, poi recepito nella circolare n. 557/RS/CN/10/0734 del 18 marzo 2009, non sembra potersi escludere, in astratto, la possibilità di utilizzare la fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, "...fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato".

Resta fermo, tuttavia, che la possibilità di comprovare, con il sostenimento dell'esame finale, le ore di permessi studio fruiti in forma cumulativa, risulta ammessa unicamente "...per la redazione della tesi di laurea...", come si evince dal tenore letterale della suddetta circolare, da intendersi quale titolo universitario in senso stretto e non post universitario (Circolare 555/RS/01/80/2/5394 del 26 febbraio 2020).



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 20/2021 del 21 Maggio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123